

BOZZA DI PROPOSTA DI ARTICOLATO PER LA LEGGE DI MODIFICA DELL'ART. 1 SEPTIES. (Concordata con CAPDI e SIGM)

Art. 1

Il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Fisioterapia è incrementato con un contingente di 600 posti riservati a studenti in possesso di laurea in Scienze motorie o di titolo equiparato.

Art. 2

I laureati magistrali in Scienze e tecniche delle Attività motorie preventive ed adattate, previo corso su paziente di 150 ore, integrativo delle ore di tirocinio già effettuate, sono ammessi all'esame di stato per l'esercizio della professione di fisioterapista. Qualora l'integrazione delle ore di tirocinio avvenga durante il biennio di laurea specialistica, l'esame di laurea ha anche valore abilitante per l'esercizio della professione di fisioterapista.

Art 3

I laureati in scienze motorie e/o diplomati I.S.E.F., di comprovata ed elevata qualificazione, che operino in ambito rieducativo da almeno tre anni con contratto di lavoro subordinato o a progetto, o come liberi professionisti con partita IVA, in possesso della relativa certificazione rilasciata da centro rieducativo con direttore sanitario, potranno acquisire l'equipollenza alla laurea in fisioterapia.

Art. 4

Il laureato in scienze motorie può svolgere in via autonoma, o in collaborazione con figure sanitarie:

- a) interventi di valutazione funzionale, prevenzione e rieducazione nelle aree della motricità
- b) attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali
- c) programmi di recupero di difetti di andatura o postura.

Art. 5

La laurea magistrale in Scienze delle attività motorie preventive ed adattate consente di svolgere, oltre a quanto indicato nel precedente articolo 4, l'assistenza rieducativa fisica di soggetti disabili, la direzione tecnica e la supervisione di programmi motori adattati ad adulti, adolescenti, anziani, soggetti con vizi posturali o con quadri clinici stabilizzati riguardanti diversi organi e apparati:

- a) elaborando, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di rieducazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile
- b) praticando autonomamente:
 - attività per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie e psicomotorie mediante esercizio fisico
 - l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e stili di vita utili per la prevenzione delle malattie ed il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico
 - la prevenzione dei vizi posturali e il recupero motorio finalizzato al mantenimento dell'efficienza fisica
 - la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate a persone diversamente abili o ad individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.

Art. 6

Al fine di garantire la salute dei cittadini che svolgono attività sportiva negli impianti, nelle palestre e nelle strutture sportive aperte al pubblico, dovrà essere assicurata la presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze motorie o del diploma universitario conseguito presso gli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), con funzioni di direttore tecnico. L'applicazione di tale principio generale di tutela dei praticanti le attività sportive sarà disciplinata da parte delle Regioni con appositi regolamenti.

Art. 7

L'articolo 1 septies della legge n. 6293 conversione in legge del dl 5/12/05 n.250 è abrogato.